REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 833 **del** 15 GIU. 2022

Oggetto: Convenzione tra Università E-Campus e ARNAS Garibaldi per tirocini curriculari per studenti iscritti al Masterper il Coordinamento delle professioni sanitarie

Proposta N° 82 **del** 15 GIU. 2022

SETTORE PROPONENTE
SETTOREAFFARI GENERALI

L'istruttore/ Il Responsabile del Procedimento
(Dott..ssa Carla Iudica)

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generale
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI

Premesso :

che, con nota pec del 21/04/2022, registrata al protocollo generale al nr.0007477del 21/04/2022, l'Università E- CAMPUS ha avanzato proposta di rinnovo della convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti al Master i di 1° livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie.

Atteso che:

- questa U.O.C si è attivata chiedendo alla Direzione Sanitaria Aziendale parere in merito alla stipula di "Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari" con nota prot. N.1820/AA.GG del 02/05/2022
- la Direzione Sanitaria Aziendale ha espresso parere favorevole con nota prot. N.2406/AA.GG del 31/05/2022 precisando che "*L'Ente formatore avanzi preventivamente la richiesta di ospitalità dello studente con la facoltà dell'ARNAS Garibaldi di esprimersi in tal senso*"

Vista la bozza di convenzione trasmessa dall'Università E- CAMPUS, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale si evince, tra l'altro, che:

- il Tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- Sono a carico dell'Università o del tirocinante gli oneri relativi alla copertura assicurativa civile verso terzi ed INAIL.
- La durata della presente convenzione è di tre anni e non rinnovabile tacitamente ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ritenuto pertanto potersi:

- **approvare** la bozza della sopra indicata convenzione quadro parte integrante del presente atto, proposto dall'Università E-Campus mediante sottoscrizione digitale della convenzione ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, della legge n.241/90 e s-m-i e secondo le modalità previste dal d.lgs n.82/2005 e s.m.i
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione all'Università E-CAMPUS , al Coordinatore delle Attività Infermieristiche ed alla Direzione Sanitaria Aziendale

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Approvare** la bozza della sopra indicata convenzione quadro parte integrante del presente atto, proposto dall'Università E- CAMPUS;

- **Procedere** successivamente al perfezionamento/formalizzazione della bozza approvata mediante sottoscrizione digitale dellla convenzione ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, della legge n.241/90 e s-m-i e secondo le modalità previste dal d.lgs n.82/2005 e s.m.i.

- **Trasmettere** copia della presente deliberazione all'Università E-CAMPUS , al Coordinatore delle Attività Infermieristiche ed alla Direzione Sanitaria Aziendale

- **Individuare** quale Tutor aziendale, per il coordinamento e la supervisione dei tirocinanti, il dott. *Giovanni Lo Grasso,* così come stabilito dalla Direzione Sanitaria Aziendale con nota prot. N. 2406/AA.GG del 31/05/2022

- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione, al fine di consentire ai corsisti l'effettuazione del tirocinio pratico presso le UU.OO. di questa Azienda entro i termini previsti dai Corsi di Master

Allegato parte integrante: Bozza di convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dottssa Ersilia Riggi)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- **Approvare** la bozza della sopra indicata convenzione quadro parte integrante del presente atto, proposto dall'Università E- CAMPUS;

- **Procedere** successivamente al perfezionamento/formalizzazione della bozza approvata mediante sottoscrizione digitale dellla convenzione ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, della legge n.241/90 e s-m-i e secondo le modalità previste dal d.lgs n.82/2005 e s.m.i.

- **Trasmettere** copia della presente deliberazione all'Università E-CAMPUS , al Coordinatore delle Attività Infermieristiche ed alla Direzione Sanitaria Aziendale

- **Individuare** quale Tutor aziendale, per il coordinamento e la supervisione dei tirocinanti, il dott. *Giovanni Lo Grasso,* così come stabilito dalla Direzione Sanitaria Aziendale con nota prot. N. 2406/AA.GG del 31/05/2022

- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione, al fine di consentire ai corsisti l'effettuazione del tirocinio pratico presso le UU.OO. di questa Azienda entro i termini previsti dai Corsi di Master

Allegato parte integrante: Bozza di convenzione

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

____copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

_____

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

_____

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☑ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - **a.** nota di approvazione prot. n. _____ del _____
  - **b.** per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

H I C E T N U N C eCAMPUS UNIVERSITÀ S A P E R E A U D E

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

Con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como)

Codice fiscale 90027520130,

PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it

Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato il19/07/1965 a Roma

E

SOGGETTO OSPITANTE

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ARNAS "Garibaldi"

Con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù n. 5 CAP – 95127 Comune Catania Provincia CT

Partita I.V.A.: 04721270876 Indirizzo mail c.iudica@ao-garibaldi.ct.it

Pec protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it

Rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fabrizio De Nicola nato il 26.04.1957 a Palermo (PA)

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante (**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ARNAS "Garibaldi"**)

1. si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti iscritti al Master per il Coordinamento delle professioni sanitarie i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS

ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art.4 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.6.

ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
   a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

-. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione specifica

Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale:

-. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

-. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale ww.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).
2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.
3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7".

ARTICOLO 8
Durata e spese della Convenzione

1.La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione .

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1.Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

2.Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3.Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10
Pubbliche Amministrazioni

1.In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Per il soggetto ospitante:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola

(timbro e firma)

Per il soggetto promotore:

Università Telematica E-Campus rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosisio, giusta delega conferita dal consiglio di amministrazione del 26 Marzo 2020

Firmato digitalmente da: Gaia Bosisio
Organizzazione: UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS/90027520130
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 14/06/2022 15:50:30

Novedrate, Data .....